



I.S.I.S.S. "G. MARCONI"

IPSIA – ITE – ITT – IPSEOA – Via Abruzzi – Vairano Patenora – 81058 (CE) C.M. CEIS006006 C.F. 80004450617 –
Tel. 0823/988155 ceis006006@istruzione.it www.isissmarconi.edu.it e-mail: ceis006006@pec.istruzione.it

Pag. 1 a 5

Delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 29.11.2024 di modifica della delibera n. 2 del 03.12.2018

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Articolo 1 - Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono individuati in base a livelli di gravità crescente, come riportato nella seguente tabella:

Comportamento		Sanzione
C 1: mancanza ai doveri scolastici (ad esempio mancanza del materiale idoneo a svolgere l'attività didattica, dimenticanze del libretto delle giustificazioni, ritardi nel presentare le giustificazioni); disturbo occasionale all'attività didattica; negligenza abituale (ad esempio inadempienze e mancato rispetto delle scadenze, rifiuto a collaborare); uso del cellulare; ritardi abituali alla prima ora o durante i cambi d'ora, ritardi strategici (miranti ad evitare ore o materie particolari); frequenza non regolare, assenze ingiustificate, assenze strategiche, assenze collettive non adeguatamente giustificate.	Da S1 a S3	S 1 - Ammonizione verbale e/o scritta, data in forma privata o in classe: è comminata dal docente in forma orale o con nota sul Registro di classe e sul Registro Elettronico. In assenza di riscontro della famiglia, si procede alla sua convocazione.
C 2: reiterarsi dei comportamenti del tipo C1; mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei Compagni (ad esempio insulti, turpiloquio); mancanza di rispetto della proprietà altrui; inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola; uso del cellulare e /o dispositivi elettronici per registrazioni o filmati non autorizzati; comportamento recante danno al patrimonio della scuola, compreso l'utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici; contraffazione del libretto scolastico o di altri documenti inviati per la visione/sottoscrizione dei genitori.	Da S3 a S4	S 2 - Ammonizione in classe con deferimento al dirigente Scolastico: è comminata dal docente. Lo studente sarà accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico dal Dirigente o dai suoi collaboratori e la sanzione sarà annotata sul Registro di classe e sul Registro elettronico. Del provvedimento sarà data comunicazione alla famiglia, che dovrà essere convocata.
C 3: reiterarsi dei comportamenti del tipo C2; manomissione e danneggiamento volontario dei dispositivi di sicurezza; fatti che turbino il regolare andamento della scuola; ripetute minacce, violenze psicologiche o fisiche verso gli altri; offesa al decoro personale, al sentimento religioso e alle istituzioni; offese alla morale e per oltraggio all'istituto e al corpo insegnante; contraffazione di documenti ufficiali della scuola quali ad esempio verifiche, registri	Da S4 a S5	S 3 - Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 5 giorni: è comminata dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione degli interessati – studente e genitori - se componenti dell'organo collegiale comminante la sanzione.
C 4: reiterarsi dei comportamenti del tipo C 3; comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria.	Da S5 A S6	S 4 - Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 10 giorni: è comminata dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione degli



I.S.I.S.S. "G. MARCONI"

IPSIA – ITE – ITT – IPSEOA – Via Abruzzi – Vairano Patenora – 81058 (CE) C.M. CEIS006006 C.F. 80004450617 –
 Tel. 0823/988155 ceis006006@istruzione.it www.isissmarconi.edu.it e-mail: ceis006006@pec.istruzione.it

Pag. 2 a 5

		interessati – studente e genitori - se componenti dell'organo collegiale comminante la sanzione.
C5: reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale; atti di violenza grave quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.	DA S6 a S8	S5: Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni: è comminata dal Consiglio di classe nella composizione di cui sopra.
		S6 - Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata temporale definita, superiore ai 15 giorni: è comminata dal Consiglio d'Istituto, fatto salvo il dovere di astensione degli interessati – studente e genitori - se componenti dell'organo collegiale comminante la sanzione.
		S7 - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico: è comminata dal Consiglio d'Istituto, in caso di commissione di reati perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale o quando permangano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone ovvero condizioni di accertata incompatibilità ambientale. L'irrogazione di tale sanzione è prevista qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico
		S8 - Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi: è comminata dal Consiglio d'Istituto, in casi più gravi rispetto ai precedenti e al ricorrere delle stesse condizioni. Nei casi di allontanamento dell'allievo che non prevedano la sospensione fino al termine dell'anno scolastico, la scuola, per quanto possibile, si attiverà per mantenersi in contatto con la famiglia al fine di un proficuo reinserimento dello studente nella comunità scolastica. Gli organi collegiali competenti ad irrogare le sanzioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Gli alunni oggetto di sanzioni disciplinari dell'ammonizione scritta in numero superiore a tre e sempre in presenza di sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono soggetti alla sanzione accessoria di esclusione dai viaggi di istruzione, dalle uscite e visite didattiche, da stages, percorsi e attività esterne promosse dalla Scuola, ovvero alle quali aderisce.

Articolo 2 - Caratteri e finalità delle sanzioni

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: le sanzioni previste dal presente articolo hanno pertanto finalità rieducative e terranno conto della situazione personale dello studente. Le sanzioni, ispirate al principio di gradualità e di riparazione del danno, tengono conto della gravità e recidività del comportamento.

Possono essere comminate sanzioni anche per comportamenti posti in essere al di fuori dell'Istituto



allorquando essi siano espressamente collegati ad attività didattiche o eventi scolastici.

Articolo 3 - Tipologia delle sanzioni, organi e autorità competenti ad irrogarle

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all'interno della scuola sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le punizioni disciplinari indicate alla precedente tab. 1.

L'inosservanza delle sanzioni disciplinari da parte dell'interessato comporta l'attribuzione del voto comportamento 5 (cinque) e la non ammissione alla classe successiva.

Il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico e la valutazione riconosce particolare importanza a eventuali atti verbali o fisici violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, del personale scolastico e degli studenti.

Il Consiglio di classe, in presenza dell'attribuzione del voto di condotta 5 (cinque), delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Se, invece, la valutazione è pari a sei decimi nel comportamento, nello scrutinio di fine anno scolastico, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna agli studenti interessati lo svolgimento di un elaborato puntuale, critico e personale di riflessione attinente ai contenuti propri di cittadinanza attiva e solidale.

Nel caso in cui l'interessato non presenti l'elaborato assegnato dallo stesso Consiglio di classe prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o lo stesso dovesse valutare motivatamente insufficiente da parte del Consiglio di classe, l'assenza di elaborato così predisposto o il mancato invio formale nei termini indicati al Consiglio di classe comportano l'adozione della decisione di non ammissione dell'interessato alla classe successiva.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi per i candidati interni da ammettere all'esame di Stato, il Consiglio di classe assegna un elaborato puntuale, critico e personale di riflessione attinente ai contenuti propri di cittadinanza attiva e solidale che dovrà essere oggetto di discussione da trattare in sede di colloquio dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo.

La valutazione del comportamento inciderà sull'attribuzione dei crediti scolastici per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 4 - Corrispondenza tra mancanze e sanzioni

La corrispondenza tra i comportamenti e le mancanze disciplinari e le tipologie di sanzioni sono indicate nella colonna centrale della precedente tab. 1. La flessibilità nella corrispondenza tra mancanze e sanzioni permette agli organi competenti di tener conto delle situazioni specifiche e della recidività nel comportamento.

Articolo 5 - Norme procedurali

La responsabilità disciplinare è personale. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta, ovvero proposta al Consiglio d'Istituto, dal Consiglio di classe organo competente dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti è stato avviato il procedimento disciplinare nel corso dell'apposita sessione.

La convocazione del Consiglio di classe in seduta straordinaria avviene su istanza del docente della classe o del docente coordinatore di classe con tempestività. In considerazione del fatto che le sanzioni disciplinari devono essere irrogate dall'organo competente con la massima tempestività, comunque tale da mantenere la sua efficacia formativa, la convocazione straordinaria del Consiglio di classe deve avvenire, di norma, non oltre i 3 giorni lavorativi successivi alla rilevazione della mancanza o dell'infrazione compiuta dallo studente.

L'alunno può produrre una relazione scritta da datare e sottoscrivere in ordine al contesto nel quale si è verificato l'evento eventualmente anche già oggetto di annotazione sul Registro di classe unitamente alle motivazioni che hanno indotto la mancanza, l'infrazione e/o il comportamento verbale o fisico.

L'eventuale relazione prodotta dall'interessato, successivamente alla sua acquisizione al protocollo della Scuola, sarà inserita nel Registro elettronico di classe e oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Classe.

I provvedimenti da S3 a S8 sono comunicati per iscritto alla famiglia dell'alunno, ove minorenni, e devono riportare le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione. In caso di violazioni che possono comportare l'allontanamento dalla comunità scolastica, il procedimento inizia con l'informazione



I.S.I.S.S. "G. MARCONI"

IPSIA – ITE – ITT – IPSEOA – Via Abruzzi – Vairano Patenora – 81058 (CE) C.M. CEIS006006 C.F. 80004450617 –
Tel. 0823/988155 ceis006006@istruzione.it www.isissmarconi.edu.it e-mail: ceis006006@pec.istruzione.it

Pag. 4 a 5

circa i fatti ritenuti lesivi del regolamento.

L'atto di convocazione straordinaria del Consiglio di Classe per motivi disciplinari è trasmesso per iscritto alla famiglia all'indirizzo di posta elettronica comunicata dalla famiglia all'atto dell'iscrizione e in possesso dell'Istituzione.

Qualora nel fascicolo personale dello studente non fosse indicato l'indirizzo email, l'ufficio Didattica convoca con la massima urgenza i genitori interessati per la notifica dell'avvio del procedimento che conterrà l'indicazione della data e dell'ora di riunione dell'organo collegiale, l'indicazione anche sintetica dei comportamenti fisici o verbali oggetto di esame e valutazione finalizzato all'adozione di eventuali sanzioni disciplinari nonché l'invito ai genitori a presenziare alla seduta per assistere all'esposizione delle proprie ragioni da parte del proprio figlio.

L'Organo collegiale si riunirà nella data stabilita per procedere all'eventuale formalizzazione dell'addebito, ascoltare le eventuali giustificazioni verbali o scritte e, infine, per deliberare l'adozione dell'eventuale sanzione disciplinare da irrogare.

I genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, qualora non intendano presenziare, possono inviare via mail all'indirizzo ceis006006@pec.istruzione.it o ceis006006@istruzione.it la propria relazione in ordine ai fatti addebitati.

L'organo collegiale procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso anche in assenza dello studente e dei genitori.

L'organo collegiale competente ad irrogare le sanzioni delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il verbale della seduta del Consiglio di Classe deve essere acquisito dall'Ufficio Protocollo entro 3 giorni dallo svolgimento. La comunicazione alla famiglia dell'eventuale sanzione disciplinare comminata dal Consiglio di classe deve avvenire entro tre giorni dall'acquisizione all'Ufficio Protocollo degli atti connessi alla decisione del Consiglio di classe.

Articolo 6 - Provvedimenti d'urgenza e integrazioni applicative

Qualora il comportamento dello studente è configurabile come reato o costituisce pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica nell'attesa della decisione dell'Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica d'appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Nel caso d'irrogazione di una sanzione ad uno studente che opera il passaggio ad altra scuola, il cambiamento non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma segue il suo iter fino alla conclusione.

Articolo 7 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro cinque giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine successivo di due giorni. L'impugnazione all'organo di garanzia non sospende l'irrogazione della sanzione che va eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. Se, a sanzione già esecutiva, l'organo di garanzia accoglie il ricorso, la delibera di accoglimento, a favore dell'allievo, è inserita nel suo fascicolo personale e la sanzione non produrrà effetti sulla valutazione della condotta.

In caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento fino a 5 giorni (sanzione S4), la sanzione sarà immediatamente esecutiva. In caso di allontanamento per periodi superiori (da S5 a S8), l'esecutività della sanzione è sospesa per un periodo di 7 giorni al fine di consentire un eventuale ricorso.

In tal caso, i genitori dello studente, ovvero dei genitori e dello studente ove maggiorenne, può, comunque, optare per l'esecutività immediata della sanzione, dichiarando per iscritto la propria volontà di non procedere all'impugnazione. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti



I.S.I.S.S. "G. MARCONI"

IPSIA – ITE – ITT – IPSEOA – Via Abruzzi – Vairano Patenora – 81058 (CE) C.M. CEIS006006 C.F. 80004450617 –
Tel. 0823/988155 ceis006006@istruzione.it www.isissmarconi.edu.it e-mail: ceis006006@pec.istruzione.it

Pag. 5 a 5

contro le violazioni del regolamento (statuto delle studentesse e degli studenti) previsto dal DPR n. 249/1998 come integrato dal DPR n. 235/2007 e successive disposizioni di legge.

Articolo 8 - Organo di garanzia

L'organo di garanzia è costituito di:

1. Il Dirigente Scolastico, che presiede le sedute;
2. Un docente designato dal Collegio Docenti;
3. Un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio d'Istituto;
4. Un rappresentante dei genitori, designato dal Consiglio d'Istituto.

È prevista, altresì, la designazione di un docente supplente, di uno studente e di genitore supplenti, in caso d'incompatibilità o dovere di astensione.

L'organo di garanzia rimane in carica per un biennio. L'organo di garanzia delibera in presenza della maggioranza dei suoi membri. L'astensione di uno dei suoi componenti non influisce sul conteggio dei voti. Tale organo decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in ordine all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 9 – Norme finali.

Il Regolamento di disciplina, così come redatto nella forma attuale, acquisisce validità il giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione Albo on line – Pubblicità Legale presente sul sito web dell'Istituzione all'indirizzo www.isissmarconi.edu.it

Il Regolamento di disciplina, così come formulato e deliberato dal Consiglio d'Istituto, è altresì pubblicato, nell'apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del predetto sito istituzionale secondo il seguente percorso: DISPOSIZIONI GENERALI – ATTI GENERALI – ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI.

Il Segretario verbalizzante

f.to Prof. G. Picozzi

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

F.to prof. E. Viticone